

Titolo IV DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 25

Competenze inderogabili dell'assemblea

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto,
il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali
e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati,
**se l'atto costitutivo o lo statuto
non attribuiscono la relativa competenza
ad altro organo eletto dalla medesima;**
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni
che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento

possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali.

(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile,

Eliminare. "che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento")

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo' attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu' degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volonta' del fondatore